

Allegato "A" rep. 103.115/22.602
Fondazione HUMAN POTENTIAL NETWORK RESEARCH

Capo Primo - Costituzione e scopi

ART.1 Costituzione e denominazione

La Fondazione denominata "Human Potential Network Research" organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita ai sensi del presente Statuto, ha sede in Padova, via Toblino n. 53.

Essa può utilizzare la denominazione "Human Potential Network Research - Onlus" ovvero "H.P.N.R. Onlus".

Essa potrà costituire sedi secondarie in qualsiasi altra località nell'ambito dello Stato Italiano e dell'Unione Europea.

La Fondazione è apolitica e apartitica e non persegue scopi di lucro.

Trova fondamento giuridico nel nuovo art. 118 della Costituzione essendo espressione concreta dell'autonoma iniziativa di cittadini, singoli e associati, a cui è riconosciuta tutela costituzionale specifica per lo svolgimento, sulla base del principio di sussidiarietà, di attività di interesse generale quali possono definirsi le attività di cui all'articolo seguente.

La Fondazione favorisce la compresenza e la collaborazione tra soggetti pubblici e privati - compresa la possibilità di futura adesione - rispondendo, in maniera prevalente, all'interesse di pubblica utilità nel rispetto dei valori collettivi e della solidarietà.

ART.2 Scopi e Attività

La Fondazione ha come scopo lo svolgimento di attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale negli ambiti indicati all'art. 2 del DPR n. 135/2003 ed in particolare in quello della prevenzione, diagnosi e cura di patologie sociali e forme di emarginazione sociale e del miglioramento dei servizi e degli interventi sociali, sociosanitari e sanitari così come individuati dall'art. 2 DPR n. 135/2003.

Riconoscendo che ogni soggetto umano deve le proprie caratteristiche in parte al proprio patrimonio genetico ed in parte a peculiarità individuali, sociali, contestuali afferenti il patrimonio umano che lo circonda, attraverso la ricerca scientifica, la Fondazione intende promuovere la realizzazione di Infrastrutture di Coesione Sociale ove ciascuno possa evolvere al meglio le proprie funzioni in quanto supportato da validi ambiti relazionali circostanti. Con questo obiettivo la ricerca scientifica parte dall'età evolutiva precoce per allargarsi all'intero arco della vita, considerando ogni periodo dell'esistenza umana (ma specialmente le fasi di maggior bisogno di aiuto quali l'infanzia e la longevità) importante e significativo per la realizzazione integrale della pienezza di vita. Pertanto la ricerca scientifica opererà nelle forme articolate e settoriali accompagnata da processi formativi/applicativi coerenti.

Oltre al campo della ricerca scientifica di particolare interesse sociale come quella sopra delineata e alle correlate attività formative la Fondazione ha come scopo lo svolgimento di attività anche nel settore

dell'assistenza Sociale e socio-sanitario e nell'istruzione e formazione dirette ad arrecare benefici ai soggetti indicati all'art. 10 comma 2 lett. a) e lett. b).

Nei vari ambiti la Fondazione ha il compito primario di:

- promuovere ricerche in grado di disseminare convincenti approcci di responsabilità circa la valorizzazione del potenziale umano;
- applicare anche in fase sperimentale metodi e modelli congruenti alla ricerca soprattutto nelle aree esistenziali dell'infanzia e della longevità;
- fare progettazione globale dei luoghi, degli ambiti e delle attività affinché infanzia e longevità trovino supporti complessivi adeguati;
- certificare la valenza e accettare le iniziative e i progetti capaci di portare valore aggiunto all'implementazione del potenziale umano

La Fondazione persegue finalità di solidarietà sociale e non potrà, comunque, svolgere attività diverse da quelle previste dall'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 460/1997 o ad esse connesse ed accessorie. Nell'ambito della ricerca la Fondazione potrà svolgere le attività elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 Marzo 2003 n. 135 e le attività che in futuro altri decreti ministeriali qualificheranno come ricerca scientifica di particolare interesse sociale.

La Fondazione potrà svolgere le attività di ricerca direttamente o attraverso università, enti di ricerca e altre fondazioni che le svolgono direttamente.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione potrà, a mero titolo esemplificativo:

- a) svolgere attività di ricerca finalizzata alla riabilitazione integrale delle persone fragili; ad iniziative scientifiche socio-educative sul tema della qualità dei talenti; ad attività legate all'uso dei farmaci e/o terapie per verificarne il congruo switch con alimenti e stili di vita, allo sviluppo delle capacità relazionali connesse con la società, con le persone, con gli ambienti della natura e con gli animali, etc.
- b) promuovere e gestire la formazione del personale da utilizzare all'interno dell'organizzazione per il perseguitamento delle proprie finalità istituzionali e la formazione comunque connessa all'attività istituzionale in quanto accessoria per natura ed integrativa di quest'ultima.
- c) Promuovere e organizzare Convegni, Congressi e Seminari finalizzati alla divulgazione scientifica dei risultati delle ricerche;
- d) pubblicare i risultati delle ricerche effettuate e dei modelli innovativi di intervento;
- e) promuovere strumenti e protocolli di sostegno psicologico, educativo e sociale nonché di supporto scientifico e professionale;
- f) collaborare e intessere relazioni con enti scientifici e culturali;

g) svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti per la realizzazione e il sostegno delle proprie iniziative.

La Fondazione per il raggiungimento dei suoi scopi potrà costituire, acquistare, vendere e permutare beni mobili ed immobili, compiere operazioni finanziarie strumentali al conseguimento dello scopo sociale, partecipare in altre società o Enti con le modalità e i limiti consentiti alle ONLUS nonché assumere ed organizzare tutte le altre iniziative che risultino direttamente connesse, accessorie ed integrative alle sue finalità.

Copo Secondo- Fondatori, Partecipanti e Sostenitori

ART. 3 Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Ente Fondatore promotore;
- Partecipanti;
- Sostenitori.

ART. 4 Ente Fondatore, Partecipanti e Sostenitori

L'Ente Fondatore promotore della Fondazione Human Potential Network Research – Onlus, H.P.N.R Onlus è la "Fondazione Opera Immacolata Concezione ---Onlus" .

Il Consiglio di Amministrazione, su richiesta del Presidente, potrà attribuire la qualifica di Partecipante o Sostenitore a persone o Enti.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla sopravvivenza della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal C.d.A.

Il C.d.A. determinerà con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori sono coloro che scelgono di sostenere la Fondazione attraverso contribuzioni di tipo non finanziario, come ad esempio con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o l'attribuzione di diritti di uso su beni.

ART. 5 Esclusione e recesso

Il Comitato dei Partecipanti e Sostenitori, su richiesta del Consiglio di Amministrazione , decide l'esclusione di Partecipanti e Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa:

- Inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;

- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi motivo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Sostenitori, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Il Fondatore Promotore OIC, non può essere escluso dalla Fondazione.

Il Registro dei Partecipanti e dei Sostenitori è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Capo Terzo — Patrimonio ed entrate

ART. 6 Fondo di Dotazione

Il patrimonio di cui è dotata la Fondazione, è costituito:

- dai beni materiali e immateriali posseduti dalla stessa risultanti dai Libri sociali e dai bilanci approvati dal Consiglio di Amministrazione e che, come tali, sono ritenuti congrui rispetto ai fini statutari;
- dai conferimenti al Fondo di Dotazione da parte dell'Ente Fondatore e dei partecipanti;
- da donazioni, liberalità, lasciti testamentari ed erogazioni di qualsiasi genere che verranno disposti a favore della Fondazione con specifica destinazione a patrimonio.

L'ammontare attuale del Fondo di Dotazione è indicato in € 200.000,00 (duecentomila/00 euro). Di tale importo una parte pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) è stata destinata a costituire il Fondo patrimoniale di Garanzia, indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con la Fondazione.

ART. 7 Mezzi Finanziari

La Fondazione trae i mezzi per l'attuazione delle proprie finalità da:

- proventi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali o ad esse connesse o strumentali;
- rendite del proprio patrimonio;
- contributi di privati ed Enti;
- contributi, finanziamenti ed elargizioni straordinarie di enti pubblici e privati;
- donazioni, liberalità, lasciti testamentari ed erogazioni di qualsiasi genere che non abbiano specifica destinazione a patrimonio.

ART. 8 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

La Fondazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Capogruppo - Organi

ART. 9 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- il Comitato dei Partecipanti e Sostenitori
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente e uno o due Vicepresidenti;
- il Revisore dei Conti
- il Comitato Scientifico.

ART. 10 Comitato dei partecipanti e sostenitori

Il Comitato dei partecipanti e sostenitori è costituito dai partecipanti e sostenitori iscritti nello specifico registro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, ed in sua assenza dal membro del Consiglio di Amministrazione più anziano in ordine d'età.

Il Comitato è convocato con avviso contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da inviarsi con qualsiasi mezzo idoneo a rendere documentabile il ricevimento della convocazione, almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei consiglieri da sostituire.

Il Comitato può essere convocato su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero da almeno un terzo degli iscritti al Registro dei partecipanti e sostenitori.

Anche in mancanza di formale convocazione, il Comitato si reputa regolarmente costituito se sono presenti tutti i partecipanti e sostenitori iscritti nel registro e il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ogni partecipante può rappresentare, per delega scritta, non più di tre iscritti.

Articolo 11

Il Comitato dei Partecipanti e Sostenitori ha il compito di:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio di Amministratori tra un minimo di 3 a un massimo di 9 membri;
- nominare, anche tra i suoi partecipanti, i componenti del Consiglio di Amministrazione di sua competenza ai sensi del successivo art. 13 del presente Statuto;
- determinare le modalità del calcolo del rimborso spese dei membri del Consiglio di Amministrazione; tali spese dovranno essere ragionevolmente contenute in considerazione delle finalità e dello scopo non lucrativo della Fondazione;
- deliberare sull'azione di responsabilità dei membri del Consiglio di Amministrazione e anche alla loro revoca;
- nominare il Revisore dei Conti;
- escludere Partecipanti e Sostenitori come previsto dall'art. 5 del presente Statuto.

ART. 12 Composizione del Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri eletti come previsto al successivo articolo 13 e, comunque, in numero dispari.

In deroga a tale articolo e fino al 31 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione potrà essere costituito da 4 membri nominati ex art. 13. Il 4 componente, per il periodo transitorio, sarà nominato dal Comitato dei Partecipanti e Sostenitori. Al termine del periodo transitorio o, prima, su decisione del Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso sarà integrato con un componente designato dal Consiglio di Gestione della Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS.

ART. 13 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

A regime farà parte di diritto del Consiglio di Amministrazione il Presidente pro-tempore del Consiglio di Gestione dell'Opera Immacolata Concezione- ONLUS e un componente scelto dal Presidente pro-tempore del Consiglio di Gestione dell'Opera Immacolata Concezione- ONLUS tra personalità del mondo scientifico e accademico.

Gli altri Consiglieri sono eletti come segue:

- un consigliere designato dalla Fondazione dei Fondatori;

- gli altri membri designati, per il 50%, dal Consiglio di Gestione della Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS e, per il restante 50%, dal Comitato dei Partecipanti e Sostenitori.

I Consiglieri dovranno avere i requisiti di competenza, onorabilità e cultura sociale adeguati al ruolo nonché garantire un impegno di partecipazione attiva.

ART. 14 Durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione

I Consiglieri durano in carica tre anni, salvo revoca, anche senza giusta causa, da parte del soggetto o dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato. Il mandato, fatto salvo il diritto del Presidente del Consiglio di Gestione dell'Opera Immacolata Concezione ONLUS, è rinnovabile.

Il membro del C.d.A. che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del C.d.A., può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, il C.d.A. deve provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui all'art. 13, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri.

ART. 15 Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo che definisce i programmi da attuare e gli obiettivi da conseguire. Approva:

- i piani e i programmi di attività;
- i regolamenti;
- il bilancio di previsione, le relative modifiche nel corso di esecuzione e il bilancio consuntivo.

Nomina:

- il Comitato Scientifico;

Può nominare il Direttore Generale, stabilendone la natura, la qualifica, la durata dell'incarico e gli eventuali compensi, può nominare e revocare il Direttore Scientifico, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 3 possono divenire Partecipanti e Sostenitori e ne delibera l'ammissione.

Delibera su tutti i provvedimenti che ritiene opportuni al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed è all'uopo investito di tutti i poteri più ampi così di ordinaria come di straordinaria amministrazione con facoltà di delegare ad uno dei suoi membri ed a terzi i suoi poteri.

Spetta ancora al consiglio deliberare la costituzione di Commissioni per particolari materie nonché l'adesione ad Enti con analoghe finalità.

ART. 16 Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta il Presidente stesso lo giudichi opportuno e, comunque, almeno due volte all'anno entro il 30 aprile ed entro il 30 Dicembre, o

quando ne sia fatta domanda da tre Consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica. Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti fatta eccezione per i casi in cui il presente Statuto prevede diverse maggioranze. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazione del Consiglio di Amministrazione risulteranno da verbale riportato nell'apposito libro sociale a cura di un segretario nominato, volta per volta o permanentemente dal Consiglio stesso, anche tra persone estranee allo stesso.

ART. 17 Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio elegge tra i suoi membri:

- il Presidente,
- uno o due Vice Presidenti.

ART. 18 Presidente

Il Presidente rappresenta la Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione; formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nelle sedute del Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio, esegue tutti gli atti necessari all'attività della Fondazione ed ha la firma sociale. In esecuzione e in conformità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, stipula accordi, convenzioni, vitalizi e contratti con Enti pubblici e privati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare opportuni e necessari provvedimenti riferendo nel più breve tempo e comunque nella prima seduta utile, al Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

Per il compimento dei singoli atti e di determinati rapporti, il Presidente può nominare suoi speciali procuratori, dandone notizia al Consiglio di Amministrazione.

ART. 19 Vice Presidente

Il Vice Presidente o il più anziano dei Vice Presidenti sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 20 Compensi

La carica di consigliere di amministrazione è gratuita.

Ai Consiglieri spetta un rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento degli incarichi nei limiti stabiliti dal Comitato dei Partecipanti e Sostenitori.

Potranno essere attribuiti compensi a consiglieri investiti di particolari incarichi. In tal caso il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, a favore di tali componenti compensi non superiori a quelli massimi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645 e dal decreto legge 21 giugno 1995 n. 239, convertito nella legge 3 agosto 1995, n. 336 e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

ART. 21 Revisore Contabile

Il Comitato dei Partecipanti e Sostenitori nomina il Revisore Contabile, previamente concordando il compenso in funzione all'attività da svolgere.

Il Revisore accerta la regolare tenuta della contabilità, redige una relazione del conto consuntivo annuale; accerta la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà; può procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Capo Quirto – Comitato Scientifico e Direttore Scientifico

ART. 22 Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è organo consultivo della Fondazione ed è composto da un numero variabile di membri scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione anche su segnalazione degli Enti partecipanti e sostenitori. I Consiglieri dovranno essere scelti tra persone fisiche aventi i requisiti di competenza e cultura medica, sociale, urbanistica e tecnica adeguati al ruolo e alle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il C.d.A., con il Direttore Scientifico e con il Direttore Generale della Fondazione, se nominati, una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il C.d.A. ne richieda espressamente il parere.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono confermabili. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Il Comitato Scientifico potrà svolgere la propria attività mediante opportuni comitati scientifici correlati alle specifiche attività di ricerca.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione.

ART. 23 Direttore scientifico

Il Direttore Scientifico, se nominato, è responsabile dell'attuazione dei progetti e dei programmi approvati dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito del preventivo approvato da quest'ultimo, fornisce alla Fondazione consulenza strategica in materie rilevanti sul piano scientifico, normativo, applicativo, è - responsa-

bile delle attività di formazione continua e -propone iniziative di studio, formazione, ricerca, collaborazione, partecipazione ad iniziative di punta nazionali ed internazionali

Capo Sesto — Modifiche dello Statuto

ART. 24 Modifiche dello Statuto

Le modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con la presenza, e con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti.

Capo Settimo — Scioglimento

ART. 25 Scioglimento

In caso di liquidazione o estinzione, per qualsiasi causa, della Fondazione il patrimonio netto residuo sarà destinato, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, primariamente alla Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS o ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità di ispirazione cristiana ed aventi analoghe finalità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

ART. 26 Clausola di Rinvio

Per quanto non disposto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni in materia di Onlus.

ART. 27 Clausola Arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, verranno sottoposte – salvo inderogabili norme di legge – al procedimento di mediazione-conciliazione previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, come eventualmente modificato o sostituito dalla normativa vigente al momento della presentazione dell'istanza di parte e, in caso di mancata conciliazione, devoluto alla giurisdizione ordinaria, eccettuato i casi di azioni cautelari, d'urgenza, ingiuntive o possessorie che verranno immediatamente devolute alla giurisdizione ordinaria. L'istanza di mediazione-conciliazione andrà presentata presso un Organismo di conciliazione accreditato ai sensi del D.Lgs. citato.

ART. 28 Riconoscimento statale — Norma transitoria

L'utilizzo dell'acronimo ONLUS è subordinato al riconoscimento statale, così come previsto dall'apposito decreto legislativo in materia.

F.to ANGELO FERRO

F.to Dr. FABRIZIO PIETRANTONI Notaio